

(istituita con D.P.G.R. Calabria 8 febbraio 1995 n. 170)

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 00099 del 10/06/2020

OGGETTO: Dr. F.P. – Provvedimenti.

Nella sede legale dell'Azienda Ospedaliera di Cosenza, il Commissario Straordinario Dott.ssa Giuseppina Panizzoli, nominata con D.M. del 09/07/2019, ha adottato la seguente deliberazione in merito all'argomento indicato in oggetto.

II COMMISSARIO STRAORDINARIO

PREMESSO:

- che, a seguito di interrogazione parlamentare e di diffida da parte di una controinteressata, veniva avviata articolata istruttoria da parte dei competenti Servizi di questa Azienda Ospedaliera sull'incarico di titolare della Struttura Complessa "Gestione Risorse Umane", conferito alla dott.ssa Filomena Panno con deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 31 gennaio 2018 e pedissequo contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 13.2.2018, seppure avente decorrenza, giuridica ed economica, dal 1.2.2018;
- che all'esito dell'istruttoria, la Direzione Aziendale, con nota prot. n.4397 del 28.4.2020, esaminate le note comunicate dall'interessata del 9 gennaio 2020, prot. 16 e del 28 gennaio 2020, n. 130, sollevava dubbi sulla validità del predetto conferimento di incarico, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 53, comma 1 *bis*, d. lgs 165 del 2001, in tema di cause di inconferibilità dell'incarico a dirigente dell'ufficio personale per coloro che nel biennio precedente la nomina abbiano svolto incarico di dirigente sindacale, risultando che la stessa aveva svolto incarichi sindacali fino alla fine del 2017;
- che, in particolare, dall'istruttoria suddetta emergeva che la dirigente, in data 13.2.2018, al momento della sottoscrizione del contratto individuale di lavoro, aveva allegato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa specificatamente all'art. 53 cit. attestante «*di non trovarsi attualmente in alcuna delle situazioni di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi previsti dalla normativa vigenti*», peraltro resa mediante compilazione del modulo aziendale *standard*, integrato di propria iniziativa con l'avverbio "*attualmente*";
- che, a seguito della comunicazione aziendale del 28.04.2020 sopra menzionata, la dr.ssa Filomena Panno formulava, con pec in pari data, ulteriori controdeduzioni, avanzando, contestualmente, istanza di accesso agli atti, *ex* L. n.241/90 e s.m.i.;
- che questa Azienda, in riscontro, con foglio prot. n. 4628 del 7.5.2020, accordava termine per ulteriori eventuali controdeduzioni ed indicava i documenti agli atti di cui l'istante poteva ottenere copia;
- che con nota dell'11.5.2020, prot. n.4769, questa Azienda trasmetteva alla dott.ssa Panno gli atti da lei richiesti con pec dell'8.5.2020;
- che, con le predette deduzioni del 9 gennaio 2020, prot. 16, del 28 gennaio 2020, n. 130 e del 28.04.2020, la dott.ssa Panno argomentava sull'inesistenza di incompatibilità, anche per non aver svolto attività sindacale nei due anni precedenti presso l'Azienda Ospedaliera di Cosenza;
- che, con "memoria di replica", trasmessa con pec del 18 maggio 2020, i legali della dr.ssa Filomena Panno ribadivano le difese già espresse al riguardo dall'interessata in fase istruttoria, la quale tra l'altro aveva frattanto comunicato lo stato di malattia, che a tutt'oggi persiste;
- che, con pec del 28.5.2020, il legale all'uopo incaricato da questa Azienda forniva agli avvocati della dr.ssa Panno precisazioni in ordine alla natura del procedimento e all'urgenza di addivenire a una determinazione definitiva, tenuto anche conto delle opportunità già garantite all'interessata di presentare ripetutamente osservazioni e documenti;

- che, frattanto, in data 5.6.2020 perveniva il parere del Dipartimento della Funzione Pubblica, richiesto dal Responsabile Prevenzione Corruzione in data 14.4.2020;
- che il citato Dipartimento, dopo ampia disamina della fattispecie, confermava la sussistenza della causa di incompatibilità *ex* art.53, comma 1 *bis* del citato D.Lgs n. 165/01 e s.m.i., per avere la dr.ssa Panno rivestito una carica sindacale rilevante nel biennio antecedente all'atto di nomina;

CONSIDERATO:

- che le predette deduzioni della dott.ssa Panno non sono condivisibili in quanto:
 - o la limitata rappresentatività dell'Organizzazione Sindacale di appartenenza, inferiore all'1% del comparto della Sanità, non rileva nel caso di specie;
 - o le funzioni svolte dall'interessata in seno al Sindacato appaiono rilevanti e, infatti, secondo quanto dichiarato dalla stessa Organizzazione Sindacale Fedirets in nota prot. n. 34 del 6.2.2018, la dr.ssa Panno aveva assunto funzioni direttive in ambito sindacale, *ex* artt.10 e 11 dello Statuto FEDIRETS che, anche secondo il citato parere del Dipartimento Funzione Pubblica, «concorrono alla definizione delle principali strategie di politica sindacale, oltreché all'organizzazione amministrativa interna del sindacato in questione, contribuendo a confermare la rilevanza della carica rivestita nell'ambito dell'organizzazione»;
 - o l'aver svolto attività sindacale in Azienda diversa da quella di attuale appartenenza è circostanza che comunque non elide la qualità di dirigente sindacale, ai sensi dell'art. 3 del CCNL del 4.12.2017, con attribuzione di cariche negli organi direttivi della Organizzazione Sindacale;
 - o le dimissioni dalle cariche sindacali intervenute nel dicembre 2017 non integrano il biennio di mancata partecipazione all'attività sindacale richiesto dall'art. 53, comma 1 *bis*, D.lgs 165/01 e s.m.i.;
- che le argomentazioni relative alla tutela dell'affidamento, al lasso di tempo intercorso dal conferimento dell'incarico o, ancora, all'esistenza di un superiore interesse pubblico, tali da ostare alla cessazione di efficacia dell'incarico di cui trattasi, non appaiono pertinenti, data la natura privatistica, e non di procedimento amministrativo, del rapporto contrattuale, né comunque risultano fondate, considerando la natura imperativa, non derogabile, della norma di cui all'art. 53, comma 1 *bis*, D. lgs 165 del 2001 e.s.m.i.;

VISTO:

l'art. 53, comma 1 *bis*, D.lgs 165 del 2001 e s.m.i.;

PRESO ATTO:

- che il Responsabile Prevenzione Corruzione ha trasmesso alla Direzione Aziendale il parere del Dipartimento della funzione pubblica su descritto, con foglio prot. n. 106 dell'8.6.2020, al fine di consentire alla Direzione Strategica di determinarsi assumendo gli atti consequenziali;
- che a tanto si perviene, in conformità a quanto sopra;

tutto ciò premesso,

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Acquisito il parere del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per tutto quanto espresso in narrativa, da intendersi qui integralmente riportato,

- di prendere atto della nullità dell'incarico di Direttore della UOC Gestione Risorse Umane, conferito alla dr.ssa Filomena Panno, in carenza dei presupposti *ex lege*, in virtù della deliberazione del Direttore Generale n. 35 del 31 gennaio 2018, e pedissequo contratto individuale di lavoro, sottoscritto in data 13.2.2018;
- di dichiarare, per gli effetti, la medesima cessata dall'incarico con decorrenza immediata, fatti salvi comunque i diritti della stessa, ex art. 2126 c.c.;
- di rimandare a successiva separata determinazione l'assegnazione della dr.ssa Filomena Panno, nell'ambito del modello organizzativo aziendale vigente;
- di dare mandato al responsabile del Sito aziendale di pubblicare il presente provvedimento;
- di trasmettere la presente deliberazione alla UOC Gestione Risorse Umane per l'esecuzione nonché al Collegio Sindacale;
- di conferirvi l'immediata esecutività.

Il Direttore Sanitario

Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Il Direttore Amministrativo

Dott.ssa Laura Coppola

Il Commissario Straordinario

Dott.ssa Giuseppina Panizzoli

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione, in copia:

è stata pubblicata all'albo pretorio di questa Azienda _____
e vi rimarrà per quindici giorni;

è stata trasmessa al Collegio Sindacale in data _____

è costituita da n. _____ fogli intercalari e n. _____ fogli allegati;

Cosenza

**Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti**

SI ATTESTA

Che la presente deliberazione è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 10, comma 7, della Legge Regionale 22 gennaio 1996, n. 2.

☐ Che la presente deliberazione, soggetta a controllo preventivo di legittimità, è stata trasmessa alla Regione Calabria con nota prot. n. _____ del _____, ai sensi e per gli effetti dell'art.13, comma 1 della legge regionale n. 11 del 19 marzo 2004.

Cosenza li

**Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti**

☐ è divenuta esecutiva in data _____ per decorrenza del termine di cui all'art. 13, comma 2, della legge regionale 19 marzo 2004 n. 11.

☐ è stata approvata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____

_____ è stata annullata dalla Regione Calabria con provvedimento n. _____

del _____.

Cosenza

**Il Direttore dell'U.O.C Affari Generali e Assicurativi
Dr. Vincenzo Scoti**